



COMUNE DI CALTAVUTURO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A ENTI PUBBLICI E PRIVATI E ASSOCIAZIONI**

**CAPO I
FINALITA'**

ART. 1

1. Con il presente Regolamento, il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e privati e associazioni in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Esso contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di alcune forme di sostegno quali: sovvenzioni, contributi, agevolazioni (anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili a condizioni agevolate) a favore di enti pubblici e privati e associazioni non aventi fini di lucro, con precedenza agli iscritti all'albo comunale delle Associazioni (istituito nel successivo art. 6), per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
3. Il presente Regolamento non si applica alla concessione di contributi economici e alla fruizione agevolata dei servizi alla persona in quanto oggetto di separata disciplina.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della L. 8 giugno 1990, n. 142, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati, delle forze sociali che ne fanno richiesta.
2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio e sulla sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune, per la durata prevista dalla legge.
3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento.
4. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al comma 2 del presente art. può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II PROCEDURA

ART. 4

1. Nella disamina delle iniziative presentate, l'ufficio competente dovrà valutare, in particolare, il perseguimento delle finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e delle manifestazioni sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, nonché i benefici anche sotto il profilo economico per le imprese locali, nell'intento di salvaguardare i valori storici e culturali locali e legati alla tutela del patrimonio ambientale-naturale e della popolazione. I soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo all'ufficio Protocollo comunale su apposita modulistica (moduli allegati al presente regolamento), entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico approvato dalla Giunta Comunale. L'ufficio competente predisporrà l'adeguata pubblicizzazione del termine di scadenza attraverso gli strumenti di comunicazione disponibili. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie.
3. Le istanze per la concessione di contributi o altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
4. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli A, B e C allegati al presente Regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.
5. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e statuto, registrati ai sensi di legge, Agenzie delle entrate o Notaio, dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune, qualora diversi da quelli depositati al momento dell'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni, la cui istituzione è prevista nel successivo art. 6, tramite il verbale di assemblea con l'elezione dei nuovi organi sociali.
Le Parrocchie e le Associazioni a carattere religioso sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo.
 - b) programma di massima per l'anno di riferimento, indicante anche il numero presunto di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate;
 - c) bilancio consuntivo o rendiconto economico relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;
 - d) bilancio preventivo o programma delle attività con previsione di spesa dettagliata dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste, sottoscritto dal legale rappresentante;
 - e) quanto indicato nell'apposito modulo di richiesta contributi
 - f) le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione del soggetto richiedente che tali finalità non sono collegate o riconducibili ad attività politica.

- g) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
- h) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;

6. Il Comune di Caltavuturo può concedere contributi alle società sportive che devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere costituite con sede sociale in Caltavuturo;
- essere iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, ovvero RSSD-CONI;
- praticino regolare attività durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi dalle discipline associate;
- praticino regolare attività sportiva durante l'anno rivolta alla popolazione residente e non, attraverso l'organizzazione di tornei e/o manifestazioni locali;

7. Il Comune può concedere i contributi oggetto del presente regolamento, alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sicilia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative, specifiche o a carattere continuativo di carattere sociale, culturale, di diffusione della solidarietà, finalizzate anche alla protezione dell'ambiente naturale ed alla tutela dell'incolumità della popolazione in occasione eventi accidentali e/o calamitosi. Per poter accedere ai contributi comunali, le associazioni di volontariato devono:

- essere costituite con sede legale in Caltavuturo;
- essere iscritte Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sicilia;

8. Il Comune può concedere contributi, oggetto del presente Regolamento, alle Associazioni culturali e di ambito affine, le quali devono:

- essere costituite con sede legale in Caltavuturo;
- essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

9. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli atti di bilancio, e delle stesse risorse disponibili, approva ed emana avviso pubblico entro 15 giorni dall'approvazione del Bilancio, per la presentazione delle istanze.

10. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al responsabile del settore competente, che le esamina entro 30 giorni seguendo un rigoroso ordine cronologico. Le istanze, così istruite, sono rimesse entro i successivi 7 giorni alla Giunta Comunale per l'approvazione del piano di riparto, riepilogate in un prospetto contenente le informazioni principali per le quali è richiesto il contributo e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento e l'ammontare delle somme per ogni singola istanza. La Giunta determina i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

11. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
12. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente comma 10, lo schema di deliberazione che la Giunta Comunale adotterà per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono, inoltre, elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
13. Per quanto riguarda le singole manifestazioni la deliberazione della Giunta Comunale individuerà anche il periodo in cui dovranno svolgersi le attività che saranno proposte dalle Associazioni, che costituirà di conseguenza il periodo (un mese prima dell'evento e non oltre un mese dopo l'evento) in cui dovranno essere sostenute le relative spese.
14. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.
15. Il Responsabile del settore competente esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza in relazione alla conformità della proposta, alle norme stabilite dal presente Regolamento e dalle leggi in vigore. La proposta di deliberazione munita del parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria viene trasmessa al Segretario Comunale per l'inoltro della pratica alla Giunta.
16. La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibera la concessione del contributo.

CAPO III SETTORI D'INTERVENTO

ART. 5

1. L'erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte del Comune, soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia degli interventi e alla possibilità finanziaria dello stesso.
2. La compartecipazione del Comune potrà avvenire per:
 - a) Attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, previamente approvati dalla medesima,
 - b) Progetti o iniziative specifiche che devono comunque essere approvati dall'Amministrazione comunale,
 - c) Attività straordinaria nel caso in cui si verificano gravi situazioni impreviste o imprevedibili debitamente motivate.
3. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e privati ed associazioni, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti:
 - a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - b) Attività per la tutela di valori monumentali, storici, tradizionali e **artistici**;
 - c) Cultura ed informazione;
 - d) Sviluppo economico;
 - e) Tutela dei valori Ambientali.
4. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendo quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

ART. 6

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Con il presente Regolamento, è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo". L'Albo è tenuto e aggiornato annualmente dall'Ufficio Sport, Turismo e Spettacoli. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente registrato. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

L'Albo è strutturato in:

A. Indice;

B. Anagrafica: costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;

C. Classificazione (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente);

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, (modulo C) a cui allegare:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata o copia del certificato di iscrizione al RSSD del CONI;
- c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.
- d) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- e) copia del codice fiscale dell'Associazione;
- f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi alla data di presentazione della domanda. La domanda può essere respinta per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata. L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento. Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali - quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie, ecc... Al venir meno di uno dei requisiti richiesti, l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'Albo medesimo.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

ART. 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune;
- associazioni extraterritoriali e comitati per attività a favore della cittadinanza Caltavutrese;

2. Ai fini della concessione dei contributi le associazioni e gli enti richiedenti devono dimostrare di essersi costituiti almeno 3 mesi prima della data di richiesta della contribuzione economica

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.

ART. 8

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi a enti o associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, la Giunta Comunale valuterà le richieste pervenute in base alle disponibilità di bilancio.

2. La somma risultante dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso, così come le motivazioni e l'individuazione dei criteri che hanno portato alla determinazione dell'importo per ogni singolo ente beneficiario.

3. Le richieste di contributo, in risposta all'avviso, per le iniziative della programmazione annuale devono pervenire al Comune entro il termine fissato dall'avviso, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'Ente. In casi eccezionali, che a giudizio della Giunta comunale possiedano particolare rilevanza sociale, culturale, turistica e economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito. I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e sia corredata dalla documentazione sopra descritta e a condizione che pervenga almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

CAPO V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 9

1. Gli Enti morali che non sono obbligati a tenere contabilità e bilancio o a dotarsi di statuto possono avanzare istanza per ottenere sovvenzioni presentando la relativa documentazione ed il preventivo. Il contributo, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Ente Comunale non può superare l'importo previsto dal successivo comma 2.

2. L'erogazione delle sovvenzioni avviene entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa e comunque compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Ente. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente.

Gli Enti e le Associazioni di cui al presente Regolamento possono richiedere contributi per le spese di gestione della rispondente organizzazione in misura non superiore a € 500 annui sempre che tali spese di gestione siano predisposte al mantenimento dell'Associazione o Ente per le finalità che perseguono e che vengono praticate e dimostrate. Tali spese devono essere documentate con fatture quietanzate o ricevute fiscali intestate all'Ente o Associazione.

ART. 10

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione della data e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali viene finanziata la quota d'intervento che il contributo da erogare non potrà essere superiore all'80% della spesa ammissibile.

2. Per le iniziative direttamente promosse dall'amministrazione comunale che prevedano il coinvolgimento di associazioni iscritti all' Albo non si applica la limitazione dell'80% configurandosi una prestazione assoggettata a partita IVA o anche a semplice ritenute fiscale.

3. La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Responsabile a conclusione della manifestazione entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto corredato dai documenti giustificativi delle spese (fatture quietanzate) e comunque compatibilmente con l'effettiva disponibilità di cassa del Comune.

ART. 11

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto, né concesso, per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 10, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 10.
2. Sono possibili variazioni al preventivo tra le singole voci di spesa in aumento o in diminuzione, previa autorizzazione del sindaco per gli importi complessivi che non superano i 5.000 euro di spesa o della giunta per gli importi superiori, sempre che non vari l'importo complessivo e l'entità del contributo concedibile.
3. Nel caso di manifestazioni, dietro formale richiesta possono essere disposte liquidazioni parziali pari a 1/3 del contributo concesso allorquando viene dimostrata con idonea documentazione giustificativa l'effettiva attuazione delle attività, oggetto dell'iniziativa, nella misura di almeno il 40%. La restante somma sarà liquidata a conclusione della manifestazione e dietro presentazione di dettagliato rendiconto corredato dai documenti giustificativi delle spese (fatture quietanzate) e comunque compatibilmente con l'effettiva disponibilità di cassa del Comune. Quando le attività oggetto dell'iniziativa o manifestazione risultano effettuate in misura inferiore al 30% della previsione di spesa, il contributo viene revocato.
4. Il Comune non assume, sotto qualunque aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo sviluppo di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che, degli organi amministrativi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazioni dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti può sospendere l'erogazione del contributo o parte di esso, a seguito dell'esito degli accertamenti, se ritenuto opportuno, deliberare la revoca nei limiti predetti.
5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
6. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari. Le spese di rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio e del budget delle singole manifestazioni senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 12

1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate, con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare degli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

CAPO VI
SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

ART. 13

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese inerenti la realizzazione del progetto e/o attività per cui si chiede il contributo:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità (diffusione a mezzo stampa, radio, social network, materiale cartaceo dell'iniziativa o evento) e/o affissione;
- c) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate che non siano già in dotazione;
- d) spese per i diritti SIAE;
- e) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- f) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- g) spese postali;
- h) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ambulanza ecc...);
- i) spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive, spese di affiliazione alla/e Federazione/i sportive;
- l) spese per polizze assicurative nella misura massima del 30% delle medesime spese rendicontate;
- m) spese per visite mediche nella misura massima del 30% delle medesime spese rendicontate;
- n) spese per le prestazioni dei tecnici sportivi riconosciuti e qualificati dall'Ente di categoria;
- o) spese per acquisto vestiario nella misura massima del 30% delle medesime spese rendicontate;
- p) spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa;
- q) spese per rimborso pasti, nella misura massima del 20% del contributo attribuito;
- r) spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per partecipazione a manifestazioni sportive o campionati federali relativi ad atleti, tecnici, dirigenti, allenatori, istruttori e giudici, organizzate dalla Federazione Sportiva di appartenenza nella misura massima del contributo assegnato;

s) per le ASD iscritte al RSSD-CONI, i compensi corrisposti a tecnici, allenatori, atleti, collaboratori, per l'attività agonistica federale nel rispetto e con le modalità delle normative vigenti: art.37 L.342/2000 - art.90 L. 289/2000 - art. 67 del TUIR, così come modificati dall'art. 1 comma 367 della L. 205/2017, nella misura massima del 20% del contributo assegnato dal Comune.

Al fine della liquidazione del saldo del contributo il rendiconto dovrà essere quanto più coerente possibile con il preventivo prodotto in sede di istanza.

ART. 14

Non sono ammissibili e pertanto non rendicontabili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- d) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- e) spese non dettagliate in modo specifico;
- f) oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- g) oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
- h) oneri relativi a seminari, Convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- i) rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
- l) spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
- m) spese per acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'associazione;
- n) l'erogazione, a qualsiasi titolo, di premi in denaro da parte di associazioni, anche in occasione di gare, campionati o altre attività, il cui importo superi il 30%. In tal caso dovrà esibirsi e prodursi ricevuta sotto forma di dichiarazione sostitutiva da parte di chi riceve il premio in danaro.

CAPO VII MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

ART. 15

1. I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale o Presidente del soggetto richiedente. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

- a) fatture o ricevute fiscali in originale intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
- b) dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 - comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale e copia del modello F24 comprovante l'avvenuto pagamento della ritenuta d'acconto;
- c) materiale cartaceo comprovante la pubblicità dell'evento riportante il logo del Comune di Caltavuturo.

2. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo;

3. Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi degli elementi minimi. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente. Il contributo sarà altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine indicato in apposita comunicazione inviata dall'Ufficio competente, al termine dell'annualità di riferimento, con le

modalità e ai recapiti che saranno indicati dall'Associazione in sede di istanza. Qualora il Comune di Caltavuturo risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso.

ART. 16

LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione del Responsabile dell'Ufficio competente avverrà previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili ai sensi del presente regolamento e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente, fermo restando che: sarà consentito alle Associazioni presentare nel corso dell'anno una variazione del programma indicato in sede di istanza, con adeguate motivazioni, che potrà essere validato e autorizzato dall'Amministrazione al fine dell'erogazione del contributo;
2. Le spese non prevedibili al momento dell'istanza, in sede di bilancio preventivo, saranno comunque considerate ammissibili se rientranti nelle finalità indicate dal presente regolamento e coerenti col programma delle attività proposte e comunque nei limiti del contributo concesso.
3. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione. La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

ART. 17

PATROCINIO

1. Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art.1. La richiesta di patrocinio, senza oneri per l'Amministrazione, deve essere presentata 15 (quindici) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare. La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta Comunale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VIII
ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA DEL TEMPO LIBERO

ART. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. L'affidamento in uso degli impianti sportivi, all'associazione senza lucro, in presenza di una sola associazione in sede locale, individuata per gli scopi prevalenti dichiarati in sede d'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni, è perfezionato con un accordo convenzionale tra le parti. In presenza di associazioni che manifestano interesse per le medesime finalità, il Comune promuoverà intesa convenzionale tra tutte le parti, con le quali verranno stabiliti tempi, obblighi e modalità di utilizzo degli impianti.
4. Alla concessione degli impianti e strutture sportive di proprietà comunale si provvederà mediante bando pubblico qualora la concessione comporti profitti che obbligatoriamente devono dare luogo a un canone annuale in favore del Comune.
5. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico può essere concesso l'uso, l'utilizzo e la gestione di impianti e strutture sportive di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
6. Il Comune può concedere contributi una tantum non previsti dal bando e dal piano di riparto alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità le somme erogate sono comunque soggette a controllo e rendicontazione.
7. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART. 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 18, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con l'accesso del pubblico definito ai sensi di legge previa autorizzazione del Sindaco, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Pubblici Spettacoli abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO IX
SVILUPPO ECONOMICO

ART. 20

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a. Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b. Al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c. Al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d. A contributi per realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli campeggi e simili;
 - e. A contributi annuali a favore di Associazioni Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
 - f. Contributi per l'avvio di attività economico-imprenditoriali locali previa regolamentazione specifica;
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Pubblici Spettacoli e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida;
3. la concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore all'80% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART. 21

Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 20 si osservano le norme di cui agli artt. 10 e 12 del presente Regolamento.

CAPO X
ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

ART. 22

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni o comitati, sono finalizzati principalmente:
- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenza educative e culturali fra giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valutazione.

CAPO XI
TUTELA DEI VALORI AMBIENTELI

ART. 23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) Al sostegno delle attività di associazioni, comitati, ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolate dalle norme di cui ai precedenti capitoli II, IV e V.

CAPO XII
INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 24

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e/o comprensoriale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune, su richiesta degli organizzatori, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce interamente il precedente Regolamento approvato con Delibera Consiliare n.13 del 2002.

ART. 25

NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di esecutività dell'atto approvativo dello stesso.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio on-line del Comune, secondo quanto previsto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 7.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.



ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Al Sindaco
All'Assessore al ramo
All'Ufficio Sport e Spettacoli
del Comune di Caltavuturo

__l__ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____ residente a _____
Via _____
C.F. _____ nella qualità di Presidente e/o Legale
rappresentante di _____ (1) avente
forma giuridica di _____ con sede in _____
via _____ Codice
Fiscale _____ P.Iva _____ Tel. _____
Fax _____ e-mail _____
eventuale sito web _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione in codesto Comune,
nel periodo dal _____ al _____ di:

- N. ____ manifestazioni _____
- Iniziativa _____
- Attività formativa: _____

Il sottoscritto _____ dichiara inoltre che _____ (1):

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci ;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981 n.659;



ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Al Sindaco
All'Assessore al ramo
All'Ufficio Sport e Spettacoli
del Comune di Caltavuturo

__l__ sottoscritt__
nat__ a _____ il _____ residente a _____

Via _____
C.F. _____ nella qualità di Presidente e/o Legale
rappresentante di _____ (1) avente
forma giuridica di _____ con sede in _____
via _____ Codice

Fiscale _____ P.Iva _____ Tel. _____
Fax _____ e-mail _____

eventuale sito web _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno delle spese di gestione e
mantenimento dell'Associazione per l'anno _____

Il sottoscritto _____ dichiara inoltre che _____ (1):

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci ;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981 n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per finalità sopra segnata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'anno _____ dell'importo di Euro _____ per la medesima finalità;
- che quanto esposto nella presente istanza corrisponde a vero.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- Copia dello Statuto e/o Regolamento, composizione degli organi direttivi, qualora diversi da quelli depositati al momento dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni;
- prospetto analitico delle spese delle quali si chiede sovvenzione,
- copia dell'ultimo bilancio;
- copia del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- elenco nominativo dei soci;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 di non aver ricevuto ne richiedere contributi per lo stesso progetto ad altri Enti pubblici;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Caltavuturo li _____

Firma

(1) Denominazione dell'Ente o Associazione



ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Al Sindaco
 All'Assessore al ramo
 All'Ufficio Sport e Spettacoli
 del Comune di Caltavuturo

 I sottoscritt _____
 nat _____ a _____ il _____ residente a _____
 Via _____
 C.F. _____ nella qualità di Presidente e/o Legale
 rappresentante di _____ (1) avente
 classificazione di _____ (2) con sede in
 _____ via _____ Codice
 Fiscale _____ P. Iva _____ Tel. _____
 Fax _____ e-mail _____
 eventuale sito web _____

chiede l'iscrizione della propria Associazione all'Albo Comunale delle Associazioni a tal fine
 allega:

- l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata;
- per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.
- l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- codice fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
- copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

Il sottoscritto _____ dichiara inoltre che _____ (1):

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci ;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981 n.659;
- che quanto esposto nella presente istanza corrisponde a vero.

Caltavuturo li _____

Firma

(1) Denominazione dell'Ente o Associazione

(2) Classificazione (Protezione Civile, Spettacolo e Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo e Attività Produttive, Ambiente)